CAMERA DEI DEPUTATI N. 575

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Provvedimenti per la qualificazione
e lo sviluppo dell'occupazione giovanile

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le dimensioni attuali della disoccupazione giovanile e delle sue proiezioni plausibili nel tempo medio, sono tali da lasciare spazio a legittime perplessità sulla capacità di riequilibrio del sistema produttivo se consegnato alla logica del libero e autonomo dispiegarsi dei fattori dell'economia.

Sull'altare di questo principio, appena vulnerato da tenui e inefficaci correttivi, è stata immolata più di una generazione di giovani, in modo speciale i nati nella seconda metà degli anni cinquanta, il cui ingresso fortemente ritardato nel mercato del lavoro, in massima parte attraverso canali incoerenti con il titolo di studio e la professionalità acquisiti non è ragione estranea ad una certa difficoltà di rapporto di alcune fasce generazionali con le istituzioni e ad una sorta di « salto » o rinuncia, da queste compiuta nell'assunzione di responsabilità nel Paese, in misura tale da caratterizzare l'attuale stagione politica con connotati sensibilmente più alti di invecchiamento del personale impegnato ai vertici.

Ma l'analisi dei dati sulla disoccupazione giovanile in Italia dice anche altre verità. Esprime, ad esempio, una specificazione ulteriore del teorema « della società dei due terzi », denunciando il senso della sua applicazione alla realtà italiana: il terzo debole della nostra società è giovane, dotato di diploma di scuola media superiore o di laurea, ed è per di più meridionale. Se questa analisi è giusta, dunque, non possono non discenderne alcune considerazioni di corollario, la prima delle quali è legata al destino che si intende costruire per questo singolarissimo segmento della società italiana, che vive la paradossale condizione d'essere a

un tempo parte fragilissima, periferia della società affluente e sua ineludibile risorsa, per il semplice fatto d'essere giovane generazione.

Abbiamo già espresso la nostra perplessa opinione sulla capacità di riequilibrio del sistema del libero mercato, se non adeguatamente sostenuto da iniziative statuali. Certo, non v'è dubbio sul fatto che solo una diversa e complessa condizione dello sviluppo della società meridionale può consentire una emancipazione delle giovani generazioni.

E del pari non v'è dubbio alcuno sul fatto che – comunque – la risposta alla disoccupazione giovanile meridionale non possa non essere una risposta « plurale », capace di interpellare e mettere in moto più piani di intervento.

Resta da chiedersi, tuttavia, se anche nel pieno della crisi del *welfare*, non debba darsi luogo, a misura della media sensibilità sociale circolante nel nostro paese, ad un meccanismo capace di promuovere il livello basilare di inserimento, volto ad attribuire un minimo di stabilità alla vita sociale del giovane, soggetto « momentaneamente » più debole.

Sia chiaro: non si intende costeggiare il pur suggestivo perimetro del cosiddetto reddito di cittadinanza o salario sociale che pure tanta forza evocativa ha assunto in un dibattito recente nel Paese, ed anche, ci sembra con argomenti non sradicati da ogni fondamento.

La filosofia del « reddito di cittadinanza » si radica infatti nell'assunto del diritto di ogni cittadino a vedere trasferite a proprio vantaggio quote di risorse pubbliche per il fatto puro e semplice di esistere, d'essere titolare del « diritto sociale » a sopravvivere « comunque ».

L'idea che, invece, andrebbe approfondita, poggia il suo fondamento sulla funzione di surroga di una temporanea incapacità di procurarsi reddito da parte del cittadino a motivo del suo impegno in una attività socialmente rilevante, quale lo studio o la formazione professionale.

La presente proposta di legge rispondendo a questa ipotesi di lavoro, non riproduce il principio del reddito universale, la cui titolarità in capo ad ogni singolo cittadino è garantita senza che ricorra alcuna ulteriore condizione, in sostanza integrando e compiendo quella sfera di diritti « naturali » attribuiti al soggetto che nasce o risiede per un certo numero di anni in uno Stato. Nè è considerabile una particolare declinazione delle prestazioni del *welfare*, che esprime garanzia in ragione della comprovata incapacità di guadagnare attraverso il lavoro.

La presente proposta di legge, tuttavia non è totalmente estranea ai due suddetti princìpi, poiché non è estranea la considerazione che è fondamento di entrambi e dello stesso principio costituzionale, di un dovere di solidarietà, di « un farsi carico » della condizione nei soggetti deboli che però assume, nei confronti delle giovani generazioni, il significato ulteriore di un dovere di investimento da parte della collettività nella « risorsa » vitale del paese. In questo senso, pertanto, la natura stessa dell'intervento registrerebbe la coesistenza di più elementi: il minimo garantito, a titolo risarcitorio per la temporanea disoccupazione, coesisterebbe con lo strumento di sostegno allo studio e alla professionalizzazione, quale investimento compiuto dallo Stato, e – non ultimo – con una certa capillarizzazione nella distribuzione del reddito.

La condizione fondamentale per evitare di disciogliere il principio in una posizione a sostegno di nuovi circuiti assistenziali, è quello di considerare il reddito percepito a certe condizioni ed entro un periodo di tempo limitato, quale « prestito » da restituire allo Stato entro un lasso di tempo ragionevole, dopo, naturalmente, l'ingresso nel mondo del lavoro.

Pertanto il dettato proposto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 si ispira alla seguente « filosofia »: se il compito dello Stato è quello di garantire la creazione delle condizioni di una certa stabilità nella qualità della vita dei cittadini, prendendo a modello una vita lavorativa normale di 30-40 anni, ecco che nella parte finale del periodo di studio contigua al periodo di

lavoro, viene a essere inserito un ulteriore segmento inteso come tempo di formazione al lavoro. Questo periodo formativo, in ragione della specialissima categoria di cittadini impegnata, sarà sostenuto da una sorta di « borsa di studio » che – tuttavia – assumerà la natura di prestito temporaneo da restituire nel momento di ingresso nel mondo del lavoro.

Risulterà pertanto chiara la natura dell'erogazione di un reddito nei confronti di giovani cittadini i quali, forzosamente fuori dal mondo del lavoro, sono portatori di esigenze e di diritti non più sostenibili dalle famiglie di origine, e impiegano un nuovo periodo di professionalizzazione nell'interesse dello sviluppo del territorio. L'ipotesi di lavoro appena richiamata, poggia su alcuni necessari presupposti e considerazioni di fatto discendenti dall'analisi dei dati sull'occupazione giovanile nell'ultimo decennio.

Come è stato rilevato, una delle fondamentali ragioni della forte sconnessione tra scuola e mercato del lavoro è data proprio dall'assoluta mancanza di orientamento scolastico in funzione degli sbocchi professionali plausibilmente realizzabili entro un ragionevole tempo coincidente, all'incirca, col tempo medio di durata degli studi.

Il primo intervento (articoli 1 e 2), pertanto, non potrà non essere nel senso di una adeguata politica di orientamento scolastico da realizzare a cominciare dalla fase dell'esperienza dell'obbligo. Se non può essere dato luogo alle ricorrenti suggestioni del numero chiuso per i corsi di studio superiori, non si può, tuttavia, non considerare la necessità di una seria e coordinata strutturazione dell'orientamento scolastico, da perfezionare con la attivazione non di sovrastrutture nel versante degli osservatori del mondo del lavoro, ma di ciò che già c'è e che istituzionalmente potrebbe sviluppare un utilissimo e attivo ruolo: le agenzie del lavoro, ragionati sensori nel territorio.

L'operatività dell'orientamento, da garantire attraverso una efficienza straordinaria e continuata dell'informazione mercè l'utilizzo di ore mensili da ritagliare nell'ambito del programma curricolare scolastico, alla fine della scuola dell'obbligo e nell'ultimo biennio delle superiori, potrebbe trovare il suo punto di forza in un meccanismo che veda lo Stato, attraverso le agenzie del lavoro, in coordinamento con gli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, individuare e indicare le aree e i settori professionali per i quali nel prossimo quinquennio si preveda un assorbimento di forza lavoro qualificata, con l'avvertenza anche delle possibilità occupazionali in ambiti territoriali diversi dall'area regionale di residenza e non precludendo l'ipotesi di una mobilità territoriale che valichi i confini nazionali, per aprirsi alla nuova dimensione comunitaria europea.

Per quei medesimi settori ed aree, lo Stato, attraverso le università (che comunque svolgerebbero un ruolo di supervisione a garanzia della dignità scientifica) e specialmente in collaborazione con gli enti locali e la CEE (pur non precludendo la possibilità di apporto da parte di soggetti privati), organizzerebbe *masters* e momenti di specializzazione riservati a giovani laureati e diplomati della durata di un anno, il cui accesso sarebbe riservato ai titolari di specifici requisiti (oltre, naturalmente al titolo di studio, la mancanza di reddito, il non essere destinatario di particolari benefici ed agevolazioni, il non avere mai svolto attività lavorative, l'aver riportato una certa votazione nelle materie più direttamente correlate con il corso, l'età, che come *terminus a quo* dovrebbe essere di 18 anni, mentre, come limite *ad quem* potrebbe anche valicare la soglia dei 29 anni, per recuperare, almeno in minima parte, un segmento della generazione che probabilmente risulta essere la più colpita dalla sfavorevole congiuntura occupazionale dell'ultimo decennio).

Si tratterebbe, in altre parole, di disegnare una diversa e più rigorosa possibilità per la formazione professionale nel nostro Paese, rimeditando modalità e moduli organizzativi che hanno non solo marcato un clamoroso fallimento, ma lo

hanno anche fatto con un dissennato spreco di preziosissime risorse.

Come già più sopra indicato, i giovani partecipanti al momento formativo percepirebbero per la durata del corso, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, una sorta di « borsa di studio » pari ad una entità di un milione di lire mensili. Della natura di questo reddito si è detto, resta da definire l'ambito dell'attingimento delle risorse oltre quello statale, che potrebbe essere regionale, comunitario ed eventualmente privato.

L'obbligazione del giovane sarebbe futura ed affidata alla condizione dell'ingresso nel mondo del lavoro: soltanto ad assunzione avvenuta e relativamente alla quota parte del reddito corrisposta dallo Stato, il giovane sarebbe tenuto alla restituzione mediante prelievo automatico e mensile dallo stipendio, per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Potrebbe essere preveduto, a parziale correzione dello schema proposto, un più intenso coinvolgimento di soggetti privati alla elaborazione dei *masters* e dei corsi di perfezionamento, in una dimensione molto vicina ai contratti di formazione-lavoro; in questo caso potrebbe essere prevista, limitatamente alle aree meridionali, la devoluzione del contributo statale di un milione al mese a titolo di concorso alla retribuzione contrattuale dovuta dall'imprenditore al giovane in formazione: mutando la natura del « reddito » non vi sarebbe alcun obbligo di restituzione allo Stato se l'impresa si assumesse l'onere dell'assunzione finale del giovane. Si tratterebbe in questo caso di un utile incentivo statale all'occupazione perfettamente coerente con la finalità originaria del meccanismo proposto, quella cioè della più alta qualificazione professionale dei giovani diplomati e laureati.

Un altro soggetto di grande rilevanza che potrebbe essere chiamato ad integrare nella predisposizione dei momenti formativi, è quello rappresentato dagli ordini professionali, capaci di attribuire ai corsi di formazione dignità professionale di caratura non inferiore a quella che, sul versante scientifico, verrebbe fornita dall'università. La collaborazione degli ordini professionali potrebbe rivelarsi preziosa per il collegamento fattuale e non solo teorico con il mondo delle professioni, particolarmente nel settore terziario e per alcuni peculiari segmenti e specializzazioni ad alto potenziale di « futuro ».

Al termine dei momenti formativi potrebbe essere utile prevedere, per i giovani che ne abbiano tratto il dovuto profitto, l'inclusione in speciali « albi » che, nel dare certificazione esterna dell'avvenuta « specializzazione » (che – tuttavia – non potrebbe avere alcun significato in termini di titolo di studio aggiuntivo o confliggente con i titoli accademici, caratterizzandosi nel senso di una particolare attestazione del conseguimento di un'abilità professionale), rappresentino riferimento ineludibile per l'attingimento (libero e non vincolato a particolari graduatorie di merito) da parte dei datori di lavoro ai fini delle assunzioni.

Il vantaggio del complesso dei princìpi che abbiamo cercato di illustrare inseriti in un meccanismo coerente, oltre quello della qualità della formazione, della corrispondenza di questa reale domanda emergente dal mondo del lavoro e all'assenza di una logica manifestamente occultamente assistenziale (tipo l'*argent de poche)* senza esiti né destini, insito nella logica del famoso articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la finanziaria 1988, è, tra l'altro, quello di eliminare almeno uno dei due anni di attesa che statisticamente oggi trascorrono in media tra l'uscita dal mondo della scuola e l'ingresso nel mondo del lavoro. Con il vantaggio, non solo psicologico, per il giovane, della consapevolezza di poter dedicare alla sua formazione professionale ogni utile energia, pienamente responsabilizzato del suo destino e del fatto d'essere un soggetto in cui lo Stato investe futuro.

L'onere finanziario per il compimento di una siffatta esperienza sarebbe ripartito come già accennato tra lo Stato e i soggetti pubblici o privati chiamati ad interagire nella realizzazione dei momenti di professionalizzazione; in primo luogo gli enti locali, che potrebbero in

via temporanea e a titolo di sperimentazione impegnare la quota parte attualmente destinata alla formazione professionale.

La spesa statale (articolo 9 di copertura finanziaria) non supererebbe di molto il tetto previsto per il finanziamento dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988, che impegnava 500 miliardi annui per un triennio: in questo caso potrebbe essere previsto un *budget* di lire 800 miliardi annui per un triennio di sperimentazione, utili a finanziare la formazione di una quota di 170 mila giovani, il che equivarrebbe a dire quasi la totalità dei giovani diplomati e laureati in cerca di prima occupazione, provenienti dalle aree meridionali e dalle isole (191.000 circa) e oltre metà (56 per cento) della cifra globale dei giovani disoccupati in età tra i 14 e i 29 anni residenti nelle stesse aree.

È appena il caso di rammentare che la spesa iniziale per lo Stato rientrerebbe, seppure diluita nel tempo, con un flusso costante e crescente a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del meccanismo succintamente esposto.

Un altro importante « luogo » giovanile dell'interazione possibile e non attuata con il mondo del lavoro è la caserma.

Il periodo della leva « istituzionalmente » si insinua tra due segmenti di vita giovanile assolutamente fondamentali, quasi a sottolinearne il *saltus:* la scuola e il lavoro. Solo che, attualmente, questa insinuazione si realizza tra un'esperienza certa, lasciata alle spalle (la scuola) ed una incerta (il lavoro) da affrontare nel prossimo futuro. Questa incertezza non fa che accrescere le ragioni di disagio che ogni giovane riporta dal vissuto militare (in associazione, evidentemente, con altre motivazioni peraltro già esaminate dalla Commissione d'indagine sulla condizione giovanile e che risiedono nel giudizio di inutilità del periodo di leva legato all'arcaicità delle strutture, alla estraneità dei meccanismi gerarchici, all'affievolimento del sentimento di appartenenza ad una « patria », all'insofferenza nei confronti di un certo modo del militarismo etc.), soprattutto se riportata alla considerazione professionale e dell'inserimento eventuale nel mondo produttivo, dei dodici mesi di naja.

Questa evidentissima sconnessione con il mondo del lavoro, basterebbe a motivare una revisione radicale delle logiche che hanno presieduto agli aspetti accessori della esperienza militare di leva fino ad oggi, arricchendone i contenuti con una nuova versatilità nei confronti della formazione professionale (si pensi ad un solo aspetto, il meno impegnativo, l'insegnamento delle lingue straniere e la loro applicazione ad un'attività professionale: in dodici mesi un'impostazione rilevante ci sembra che possa essere data !). Senza contare l'opportunità di coordinamento con la riforma della struttura delle Forze armate, nel senso dell'accesso di quote più ampie di militari di carriera, con la valutazione del contributo che questa potrebbe fornire alla occupazione giovanile nel nostro Paese.

Ma, anche per la rilevanza preponderante che tale realtà va assumendo nella coscienza giovanile e più in generale in quella della società moderna, un altro fondamentale e forse preminente momento da considerare concerne l'aspetto formativo-occupazionale legato ad una nuova concezione del servizio civile. L'apparente vulnerazione all'impostazione « militaristica » dell'articolo 52 della Costituzione, che stabilisce l'obbligo del servizio militare, realizzatasi in Italia con l'accesso nella legislazione dell'obiezione di coscienza (seppure con le limitazioni e le complicazioni a questa attualmente collegate) in realtà ha introdotto uno spostamento di ottica e di sottolineatura dal primo comma dell'articolo (il dovere della difesa della Patria, coordinata con l'obbligatorietà del servizio di leva) all'ultimo comma che esalta lo spirito democratico cui si informa l'ordinamento delle Forze armate, disposto, dunque, a tollerare « effrazioni » alla sua logica militaristica, nel senso del servizio civile (d'altro canto questa è un'altra modalità della difesa della Patria: si pensi ad un'esplicazione quasi

« letterale » di questo principio, applicabile al comparto della protezione civile con la difesa del suolo che pure qualche riflessione non fuori dal contesto di questi nostri appunti meriterebbe).

Il coordinamento di questi princìpi con la norma programmatica e generale contenuta nell'articolo 2 della Costituzione (« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ») e con l'ultima parte dell'articolo 11 volto ad assegnare all'Italia un ruolo attivo di promozione di pace e di giustizia sul piano internazionale, definiscono nuovi perimetri e nuovi più dilatati orizzonti entro cui collocare il principio del servizio civile.

Ci si domanda, in ultima analisi, se non possa essere fatto discendere proprio da questi ultimi evocati princìpi costituzionali, ed in modo specifico dall'articolo 11 un principio di servizio civile da svolgere e strutturare in una dimensione di cooperazione internazionale.

Del resto non è risieduto proprio in quei princìpi di condivisione di una linea di intervento delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, la partecipazione del nostro Paese alle azioni di polizia internazionale nel Golfo (discendendo la nostra scelta di partecipazione non dal principio *strictu sensu* compreso nell'articolo 52 della Costituzione, difesa della Patria, bensì dall'impulso *ex* articolo 11 alla solidarietà internazionale per azioni di pace), così come alle azioni di polizia « dolce », nel Libano due anni or sono ?

Da quel medesimo principio di partecipazione ad azioni di pace, a maggior ragione caratterizzate in questa dimensione, potrebbe ben essere preveduta, allora, la scelta di dislocare quote della leva civile (adeguatamente selezionate e a certe precise condizioni) nell'ambito delle strategie della cooperazione internazionale, nel momento in cui lo stesso concetto di cittadinanza si va disciogliendo in una dimensione di globalità e di mondialità particolarmente avvertita dalle giovani generazioni.

Il meccanismo per garantire questa sorta di servizio civile nella cooperazione inernazionale potrebbe essere il seguente:

1) agli obbligati alla leva che presentino specifici requisiti e ne facciano domanda, verrebbe riservata, mediante concorso per titoli, una certa quota di opportunità di servizio civile nei paesi in via di sviluppo con i quali il nostro Paese realizza intese di cooperazione allo sviluppo;

2) la durata del servizio civile all'estero non dovrebbe superare i dodici mesi, retribuiti con i minimi contrattuali garantiti in Italia per l'espletamento delle attività professionali chiamate a svolgere;

3) compito dello Stato, attraverso il Ministero degli affari esteri, sarebbe quello di predisporre semestralmente la mappa del fabbisogno di professionalità dei paesi in via di sviluppo per i quali in via diretta o attraverso intese di cooperazione internazionale, l'Italia è impegnata in programmi di intervento.

I vantaggi di un'innovazione siffatta sarebbero molteplici: in primo luogo, l'opportunità per il giovane di esprimere una solidarietà concreta in una dimensione coerente con un sentimento di partecipazione alla Comunità internazionale che è diffuso tra le nuove generazioni; in secondo luogo) fare esperienza reale, una sorta di *stage*, nel mondo del lavoro, in un periodo di tempo tradizionalmente considerato « inutile », quello della leva.

Né da ultimo andrebbe trascurata la possibilità per lo Stato di stabilire intese con soggetti privato o pubblici italiani e dei paesi oggetto dell'esperienza di cooperazione, che abbiano in corso attività lavorative in quei territori, volte ad utilizzare attraverso particolari convenzioni, i giovani in servizio civile internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Competenza delle agenzie del lavoro in materia di orientamento scolastico).

1. Al fine di realizzare una politica di orientamento scolastico intesa a favorire l'inserimento occupazionale giovanile, è attribuito alle agenzie del lavoro il compito di individuare ed indicare i settori professionali e le aree geografiche, anche al di fuori del territorio statale, con maggiori potenzialità di assorbimento di forza lavoro qualificata e specializzata a breve e medio termine.

2. Le agenzie del lavoro svolgono l'attività di cui al comma 1 in collegamento con gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

(Divulgazione nell'ambito scolastico dei dati sull'orientamento professionale).

1. L'informazione sui dati e sulle opportunità occupazionali e di formazione-lavoro è assicurata mediante l'utilizzo di un monte ore mensili fissato dal Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito dei programmi curricolari di insegnamento dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo e dell'ultimo biennio della scuola secondaria superiore.

ART. 3.

(Corsi di specializzazione).

1. Sulla base delle rilevazioni di cui all'articolo 1, per i settori che presentano più elevate possibilità di assorbimento occupazionale, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con le strutture comunitarie competenti, organizza corsi di spe-

cializzazione avvalendosi delle università e degli istituti universitari, nonché di enti pubblici e privati. Alla elaborazione e alla predisposizione dei programmi dei corsi possono partecipare gli ordini ed i collegi professionali.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata di un anno e sono riservati a giovani, di età compresa tra 18 e 29 anni, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano in possesso di diploma di laurea o di scuola secondaria superiore con indirizzo affine a quello del corso cui si accede;

b) non siano titolari di reddito o destinatari, a qualunque titolo, di benefici ed agevolazioni;

c) non abbiano mai svolto attività lavorativa.

ART. 4.

(Anticipazione retributiva per la formazione al lavoro).

1. Ai giovani che frequentano i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3 è attribuita la somma mensile di lire un milione a titolo di anticipazione retributiva per la formazione al lavoro.

2. I giovani che abbiano usufruito dell'agevolazione di cui al comma 1, all'atto dell'assunzione definitiva al lavoro sono tenuti alla restituzione delle somme percepite mediante prelievo mensile automatico dalla retribuzione per un periodo non inferiore ad un quinquennio, nei limiti e secondo le modalità che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

(Incentivi all'occupazione giovanile nel Mezzogiorno).

1. Limitatamente alle aree di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 4 viene

erogato dallo Stato a titolo di concorso alla retribuzione dovuta dall'imprenditore al giovane con contratto di formazione-lavoro, senza alcun obbligo di restituzione, a condizione che lo stesso datore di lavoro si impegni all'assunzione del giovane al termine del contratto di formazione-lavoro.

ART. 6.

(Albi per le assunzioni).

1. Coloro che hanno frequentato i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3 vengono iscritti in appositi albi tenuti dalle agenzie del lavoro, sulla base dei quali i datori di lavoro effettuano le assunzioni senza vincolo di graduatoria.

ART. 7.

(Prestazione di servizio civile).

1. Il Ministro degli affari esteri predispone ogni sei mesi la mappa del fabbisogno di professionalità dei Paesi in via di sviluppo per i quali, in via diretta o attraverso intese di cooperazione internazionale, l'Italia è impegnata in programmi di intervento.

2. Sulla base delle esigenze individuate ai sensi del comma 1, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, stabilisce il numero ed i requisiti dei giovani già iscritti negli albi di cui all'articolo 6 che, previo concorso per titoli, intendano svolgere in alternativa al servizio militare il servizio civile, della durata di dodici mesi, nei Paesi di cui al comma 1.

3. Il servizio civile di cui al comma 2, che prevede lo svolgimento delle specifiche attività professionali di specializzazione, è retribuito sulla base dei minimi contrattuali garantiti in Italia per le stesse attività.

ART. 8.

(Fondo per l'incentivazione della specializzazione professionale giovanile).

1. È istituito il Fondo per l'incentivazione della specializzazione professionale giovanile per il finanziamento dell'attività delle agenzie del lavoro di cui all'articolo 1, dell'istituzione ed organizzazione dei corsi di cui all'articolo 3, e dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. Al Fondo confluiscono, oltre ai contributi dello Stato, le somme di pertinenza dello Stato e delle amministrazioni pubbliche restituite ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per la copertura degli oneri previsti dalla presente legge, valutati in lire 800 miliardi annui per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».